



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SPORT E ASSOCIAZIONISMO

DETERMINAZIONE N. 921 DEL 30/11/2023

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TENNIS SITO IN VIA CAPPUCCINI N. 1, SAN GIOVANNI IN PERSICETO - DETERMINA A CONTRARRE

FIRMATO
IL DIRIGENTE DELL'AREA
DOTT. BELLETTI ANDREA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TENNIS SITO IN VIA CAPPUCCINI N. 1, SAN GIOVANNI IN PERSICETO - DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Viste:

- la L.R. 8/2017 avente ad oggetto "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive" la quale ribadisce "omissis in coerenza con i principi dell'Unione Europea, riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell'individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori" e conferma che "Gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità";

- il D.lgs. 38 del 28 febbraio 2021 recante "*Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivo e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi*", che in attuazione della L. delega n. 86/2019 ha introdotto una nuova disciplina relativa al procedimento amministrativo per la realizzazione e gestione degli impianti sportivi, perseguendo la finalità di semplificazione e maggiore rapidità rispetto al quadro normativo precedente;

Letto, in particolare, l'art. 6 del D.lgs. 38 del 28 febbraio 2021, secondo il quale "*L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.*

Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente."

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2023, avente ad oggetto "*Approvazione degli indirizzi per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi a terzi*", che abroga la precedente delibera consiliare n. 31 del 26.10.2016, in adesione al nuovo dettato normativo;

Dato atto che:

- questo Ente è proprietario dell'impianto sportivo comunale sito in san Giovanni in Persiceto, Via Cappuccini n. 1/b per la pratica sportiva del tennis;

- l'uso e la gestione del medesimo sono attualmente affidati ad una associazione sportiva mediante concessione, in scadenza il 31.12.2023;

Accertato che, attesa l'imminente scadenza dell'attuale concessione dell'uso e della gestione dell'impianto, occorre provvedere all'affidamento della concessione della gestione dello stesso a

terzi, secondo le linee di indirizzo per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi dettate dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2023;

Precisato, pertanto, che, alla luce degli indirizzi di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2023:

- la procedura di affidamento è disciplinata dagli artt. 176 e seguenti del D.lgs. 36/2023, relativi ai contratti di concessione, che ha abrogato il precedente D.lgs. 50/2016;
- la concessione avrà una durata di anni 5, non prorogabile, salvo i casi di revisione del contratto di cui all'art. 192 del D.lgs. 36/2023 o di altre specifiche disposizioni normative;
- il soggetto affidatario deve possedere una delle seguenti forme giuridiche:
 - associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
 - associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
 - società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
 - enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.ii.e mm., iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'art.5 lettera t, e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del D.Lgs n. 36 /2021;
 - gli enti sportivi dilettantistici;
 - enti di promozione sportiva;
 - discipline sportive associate;
 - Federazioni sportive nazionali;
- il soggetto affidatario non deve perseguire scopo di lucro. Questa condizione deve essere espressamente prevista nello statuto/atto costitutivo;
- i soggetti sopra indicati possono concorrere singolarmente o in forma associata, solo all'affidamento degli impianti destinati alle discipline sportive indicate nel loro statuto/atto costitutivo;
- i soggetti affidatari devono avere una sede o impegnarsi ad attivarla sul territorio del Comune, prima dell'attivazione della concessione;
- qualora nessuno dei soggetti sopra indicati risulti aggiudicatario della selezione, l'impianto sportivo può essere affidato a altri soggetti con finalità sportive rilevabili nell'atto costitutivo o statuto;

Precisato altresì che la presente concessione non è soggetta al pagamento di alcun canone di concessione, quantificato in € 13.057,00 annui, e che la mancata corresponsione di un canone per l'uso e la gestione dell'impianto da parte dell'operatore economico aggiudicatario costituisce un vantaggio economico diretto a contribuire al raggiungimento dell'equilibrio finanziario di cui all'art. 177 del D.lgs. 36/2023; qualora l'operatore economico, presenti in sede di gara un Piano Economico Finanziario in equilibrio, pur eliminando o riducendo la gratuità di cui sopra, gli verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo;

Preso atto che la concessione oggetto della presente determinazione è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di servizi e forniture anni 2023/2024, approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 13.04.2023, codice CUI S00874410376202300005;

Evidenziato che il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona, Dott. Andrea Belletti;

Si da atto che la procedura di concessione in oggetto non è suddivisa in lotti, trattandosi di un unico impianto sportivo, e che a stessa viene suddivisa nelle seguenti fasi:

- fase di pianificazione e programmazione;

DETERMINAZIONE NR. 921 DEL 30/11/2023

- fase di gara, che comprende la predisposizione degli atti di gara (capitolato, criteri di aggiudicazione, schema di convenzione, informativa sul trattamento dati personali), con data di pubblicazione nel mese di dicembre 2023;
- esecuzione della procedura della gara da concludersi entro il mese di dicembre 2023 e affidata alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terred'Acqua;
- fase dell'esecuzione del contratto;
- verifica di conformità del servizio, da espletarsi durante tutto il periodo contrattualmente previsto;

Si da atto, altresì che si individua, nell'ambito del personale assegnato all'Area Servizi alla Persona, il dipendente Ivan Lisanti, per l'incarico di Direttore dell'Esecuzione, che andrà a formare, unitamente al RUP, il gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale per la costituzione e l'utilizzo del fondo per l'innovazione e incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023;

Definito il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
A) VALORE CONCESSIONE	
A1) Concessione	€ 852.785,00
VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE	€ 852.785,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1) Incentivi funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023 e Regolamento Comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 01/10/2021) comprensive della quota accantonata per la CUC	€ 17.055,70
B2) Contributo ANAC	€ 410,00
B3) Spese per pubblicazione	€ 800,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 18.265,70
IMPORTO TOTALE	€ 871.050,70

Atteso che l'importo di gara non supera la soglia di rilevanza comunitaria prevista dall'art. 14 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le concessioni e che la gara verrà comunque espletata tramite procedura aperta, disciplinata dal Titolo II del D.Lgs. n. 36/2023;

Ravvisata la necessità di procedere all'aggiudicazione del contratto in base criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui allegato C, assegnando alla valutazione dell'offerta tecnica un peso pari a 80/100 e alla valutazione del piano economico-finanziario un peso pari a 20/100;

Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 21/12/2021 che approva la convenzione tra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese e l'Unione Terred'Acqua per il trasferimento all'Unione Terred'Acqua della fase procedimentale della procedura di gara per l'affidamento dei lavori e forniture di beni e servizi superiori ad euro 40.000,00;

Dato atto, pertanto, che si intende dare mandato alla Centrale Unica di Committenza (CUC) istituita presso l'Unione Terre D'Acqua di esperire la procedura di gara per la concessione del contratto in oggetto;

Dato atto altresì che la Centrale Unica di Committenza (CUC):

- provvederà alla richiesta del Codice Identificativo di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti del servizio di cui sopra;
- provvederà alle spese per il contributo ANAC di euro 410,00 successivamente rimborsate a seguito di specifica rendicontazione dal Comune di San Giovanni in Persiceto;
- provvederà altresì a tutti gli obblighi di legge relativi a pubblicità e trasparenza nelle forme previste dalla Legge 190/2012 ss.mm.ii, dal D.Lgs 33/2013 ss.mm.ii. nonché dall'art. 84 e 85 del Dlgs 36/2023;

Richiamato altresì l'art. 4 della Convenzione tra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese e l'Unione Terre D'Acqua suddetta, che definisce le attività di competenza dei Comuni e ritenuto, pertanto, di approvare il bando di concessione allegato sub A contenente le norme tecnico-amministrative e gli obblighi contrattuali che devono essere applicati nell'esecuzione della concessione in oggetto;

Visti:

- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- il D.lgs. 38/ 2021 "*Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivo e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi*";
- il D.lgs. 23.12.2022 n. 201;
- la Legge n. 136 del 13/08/2010;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale di contabilità.

Richiamate:

- la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 27/02/2023 avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) 2022/2026 - triennio 2023/2025 e approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e relativi allegati";
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 26 del 28/02/2023 avente ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2023/2025 - parte finanziaria. Affidamento delle risorse ai dirigenti e responsabili di servizio";

Richiamato il decreto sindacale n. 3 del 04.02.2022 mediante il quale il Sindaco ha riconfermato al sottoscritto l'incarico dirigenziale sino al termine del corrente mandato amministrativo 2021/26, riconoscendo allo stesso l'esercizio dei poteri di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 del D. Lgs. 165/2001, relativamente all'Area Servizi alla Persona";

Dato atto che sarà allegato alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.lgs. n. 267/00.

DETERMINA

DETERMINAZIONE NR. 921 DEL 30/11/2023

- 1) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'attivazione della procedura di aggiudicazione della concessione avente ad oggetto la gestione dell'impianto sportivo comunale sito in San Giovanni in Persiceto, Via Capuccini n. 1/b per il periodo 01.01.2024/31.12.2028, non prorogabile, salvo i casi di revisione del contratto di cui all'art. 192 del D.lgs. 36/2023 o di altre specifiche disposizioni normative, con l'emanazione di un bando di concessione secondo le seguenti modalità:
 - il contraente verrà scelto mediante procedura aperta;
 - l'aggiudicazione del contratto avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all'allegato C al presente atto;
- 2) di dare mandato, ai sensi della Delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 21/12/2021, alla Centrale Unica di Committenza (CUC) istituita presso l'Unione Terre D'Acqua, di esperire la procedura di gara per l'aggiudicazione del contratto di concessione sopracitato;
- 3) di approvare i seguenti atti della procedura di gara:
 - allegato A) capitolato per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale per la disciplina del tennis;
 - allegato B) criteri di aggiudicazione;
 - allegato C) schema di convenzione;
 - allegato D) Informativa sul trattamento dei dati personali;
- 4) di approvare i seguenti quadri economici relativi alla procedura:

QUADRO ECONOMICO	
A) VALORE CONCESSIONE	
A1) Concessione	€ 852.785,00
VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE	€ 852.785,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1) Incentivi funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023 e Regolamento Comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 01/10/2021) comprensive della quota accantonata per la CUC	€ 17.055,70
B2) Contributo ANAC	€ 410,00
B3) Spese per pubblicazione	€ 800,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 18.265,70
IMPORTO TOTALE	€ 871.050,70

- 5) Di dare atto che:
 - il contratto di concessione dell'impianto sportivo sopracitato non comporta costi per l'amministrazione, salvo le spese accessorie indicate al precedente punto 4, non essendo pagato alcun corrispettivo all'operatore economico aggiudicatario.
 - la mancata corresponsione di un canone per l'uso e la gestione dell'impianto da parte dell'operatore economico aggiudicatario costituisce un vantaggio economico diretto a contribuire al raggiungimento dell'equilibrio finanziario di cui all'art. 177 del D.lgs. 36/2023;

- 6) di dare atto che la spesa a disposizione della stazione appaltante (per incentivi, spese di pubblicazione, contributo Anac) trova copertura sul capitolo 3248/24 del Bilancio di previsione 2023/2025 con riferimento ai rispettivi anni e negli esercizi finanziari successivi che saranno dotati della necessaria disponibilità;
- 7) di impegnare a favore dell'Unione Terre d'Acqua le spese stimate pari ad € 1.210,00 per lo svolgimento della gara da parte della CUC, nello specifico: € 800,00 per le spese di pubblicazione delle procedure ed € 410,00 per il contributo Anac, sul capitolo 3248/24 del Bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023;
- 8) di dare atto che:
 - la presente determinazione ha valore di determina a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - il contratto di concessione avrà durata dal 01.01.2024 al 31.12.2028;
 - il Codice Identificativo di gara (CIG) verrà richiesto dalla CUC Unione Terre D'Acqua;
 - in seguito all'aggiudicazione si provvederà alla sottoscrizione del contratto di concessione;
 - il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a ministero del Segretario Generale dell'Ente quale ufficiale rogante ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023.
- 9) di dare atto che ricopre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il ruolo del Responsabile Unico del Progetto il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona, Dott. Andrea Belletti;
- 10) di dare atto che, si individua, nell'ambito del personale assegnato all'Area Servizi alla Persona, il dipendente Ivan Lisanti, per l'incarico di Direttore dell'Esecuzione, che andrà a formare, unitamente al RUP, il gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale per la costituzione e l'utilizzo del fondo per l'innovazione e incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023;
- 11) di attestare, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del sottoscritto in qualità di Responsabile firmatario del presente atto;
- 12) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
- 13) di dare atto, altresì, che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della suddetta spesa ai sensi dell'art. 183, c. 7, del D.Lgs. 267/2000;
- 14) di disporre, ai sensi dell'articolo 85 del D.lgs n. 36/2023 e del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e all'Albo Pretorio on-line.

OGGETTO:
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL TENNIS SITO IN VIA CAPPUCCINI N. 1, SAN GIOVANNI IN PERSICETO -
DETERMINA A CONTRARRE

ALLEGATO A

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TENNIS

Articolo 1 – Finalità

L’affidamento ha quali finalità principali:

- a) la diffusione dell’attività sportiva e motorio-ricreativa, garantendo il suo esercizio a tutti i cittadini, quale mezzo per il miglioramento e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche di ciascuno, per la tutela della salute, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
- b) la massima fruibilità da parte dei cittadini, valorizzando le pratiche motorie di base, cui devono essere garantite dai soggetti gestori tariffe tali da rendere gli impianti accessibili a tutti, indipendentemente dalla capacità economica;
- c) la cultura dell’associazionismo sportivo, senza finalità di lucro, quali soggetti contemporaneamente utilizzatori e gestori dell’impianto;
- d) lo sport strutturato in discipline sportive agonistiche;
- e) promuovere e potenziare la pratica delle attività sportive ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- f) valorizzare le libere forme associative operanti sul territorio comunale;
- g) contemperare lo svolgimento delle attività ricreative e sociali di interesse pubblico compatibili con il normale uso degli impianti stessi, con criteri progettuali e gestionali orientati oltre che alla sicurezza, anche alla fruibilità dell’affidamento ed in grado di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e i livelli di qualità dei servizi eventualmente offerti a terzi diversi dai soggetti sportivi;
- h) ottenere una conduzione economica che miri ad una gestione che riduca gli oneri a carico del Comune.

La gestione e l’uso dell’impianto dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- valenza pubblica delle attività;
- massima fruibilità e funzionalità della struttura;
- 2 salvaguardia del bene e delle sue dotazioni.

In particolare l’impianto dovrà essere utilizzato e gestito in conformità a quanto previsto dall’offerta tecnica presentata in sede di gara e dallo schema di convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

La concessione ha ad oggetto l’uso e la gestione dell’impianto sportivo di tennis di proprietà comunale, sito in via Cappuccini, 1, San Giovanni in Persiceto, come descritto nella planimetria e scheda tecnica allegate al presente capitolato.

L’impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario.

All’atto della presa in consegna da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale di consegna.

Il Codice CPV relativo alle concessioni in oggetto è il 92610000-0-Servizi di gestione di impianti sportivi.

Il concessionario con il contratto assumerà il rischio legato alla gestione dei servizi sul lato della domanda e dell'offerta, così come definito dall'art. 177 comma 1 del d.lgs. 36/2023.

Articolo 3 – Valore stimato della concessione

Il valore stimato della concessione, pari al fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto (cinque anni), al netto dell'IVA, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, è pari ad **€ 852.785,00**, ed è determinato dalla somma delle seguenti voci, su base annua:

- quote associative	€ 9.000,00
- introiti derivanti dal pagamento di tariffe per uso campi	€ 85.000,00
- introiti derivanti da tornei e eventi	€ 3.000,00
- introiti derivanti da centri estivi per minorenni	€ 21.000,00
- introiti derivanti dal servizio ausiliario di ristoro	€ 12.000,00
- introiti derivanti da pubblicità	€ 25.000,00
- contributi per attività a favore dei minori da Enti Pubblici e FITP	€ 2.500,00
- canone concessorio gratuito impianto	<u>€ 13.057,00</u>
 totale annuo	 € 170.557,00

Articolo 4 – Durata

La durata della concessione è stabilita in anni 5, dall'1.1.2024 al 31.12.2028, non prorogabile, salvo i casi di revisione del contratto di cui all'art. 192 del d.lgs. 36/2023 o di altre specifiche disposizioni normative.

La gestione dell'impianto da parte del concessionario potrà essere avviata anche nelle more della sottoscrizione del contratto, assumendosi il concessionario tutti gli obblighi e oneri previsti dalla concessione

Articolo 5 – Soggetti ammessi a partecipare

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:

- a) associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica di diritto privato;
- c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
- d) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.ii.e mm., iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'art.5 lettera t, e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del D.Lgs n. 36 /2021;
- e) gli enti sportivi dilettantistici affiliati alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante;
- f) Enti di Promozione Sportiva;
- g) Discipline Sportive Associate;
- h) Federazioni sportive nazionali;

I soggetti sopra indicati:

- non devono perseguire scopo di lucro, questa condizione deve essere espressamente prevista nello statuto/atto costitutivo;
- possono concorrere singolarmente o in forma associata, solo all'affidamento degli impianti destinati alle discipline sportive indicate nel loro statuto/atto costitutivo;

- debbono avere una sede o impegnarsi ad attivarla sul territorio del Comune, prima dell'attivazione della concessione;

Qualora nessuno dei soggetti sopra indicati risulti aggiudicatario della selezione, gli impianti sportivi possono essere affidati ad altri soggetti con finalità sportive rilevabili nell'atto costitutivo/statuto.

I soggetti di cui sopra dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **requisiti di ordine generale:** non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste dall'art. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, né in altra situazione di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con la Pubblica Amministrazione;

- **requisiti di idoneità professionale:** possesso, alla data di presentazione delle domande

- se associazione o società sportiva dilettantistica – iscrizione al RASD e affiliazione a FSN e/o DSA e/o EPS per la disciplina del tennis (il concorrente dovrà dichiarare di essere iscritto nell'apposito registro nazionale tenuto dal Sport e Salute, indicando il numero, la data dell'iscrizione e le generalità del legale rappresentante);

- se Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Federazioni sportive nazionali il concorrente dovrà dichiarare di essere un soggetto riconosciuto dal CONI e/o dal CIP;

- **requisiti di capacità tecnico-professionale:** aver gestito nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso e per un periodo consecutivo (2017/2022) almeno un impianto sportivo della disciplina del tennis pubblico o privato (il concorrente dovrà indicare: la specificazione dell'impianto gestito, il periodo di affidamento e la natura pubblica o privata dell'impianto medesimo).

E' ammessa la partecipazione in forma di costituendi raggruppamenti (RTI), con la precisazione che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento.

In caso di raggruppamento di concorrenti, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuno dei concorrenti raggruppati, mentre il requisito di capacità tecnico-professionale dovrà essere posseduto almeno dal soggetto capogruppo. E' ammessa la presenza all'interno del raggruppamento, in qualità di mandante, con compiti esclusivamente riferiti all'attività manutentiva dell'impianto sportivo, di un operatore economico in possesso dei soli requisiti di ordine generale. Il requisito di capacità tecnico-professionale deve in ogni caso risultare in possesso del soggetto che sarà qualificato capogruppo.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.

Per soddisfare i requisiti di partecipazione, il concorrente può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. In tal caso, deve dimostrare al concedente che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, mediante la presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. In ogni caso, il concorrente e i soggetti in questione sono responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che si sono resi colpevoli di negligenza o inadempienza, debitamente accertata, nell'esecuzione di servizi a favore di Enti Pubblici ed in particolare i soggetti che non hanno assicurato la buona esecuzione contrattuale nell'esercizio di attività o servizi loro affidati in precedenza.

Articolo 6 – Utilizzo dell'impianto

L'utilizzo dell'impianto deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive dilettantistiche, di federazioni, di discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali. In particolare il Concessionario dovrà garantire l'utilizzo dell'impianto - compatibilmente con le proprie attività sportive - alle società e associazioni sportive dilettantistiche locali che praticano la disciplina sportiva alla quale lo stesso è finalizzato, con priorità per l'attività sportiva giovanile fino ai 18 anni.

I ragazzi di età inferiore a 13 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

Le tariffe per le concessioni in uso dell'impianto sono stabilite e annualmente aggiornate dalla Giunta Comunale, sentito il Concessionario, e con decorrenza dall'anno sportivo successivo e precisamente da settembre ad agosto.

E' comunque facoltà del Concessionario praticare, in via generale, tariffe ridotte rispetto a quelle suindicate, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

L'impianto potrà essere utilizzato anche per la realizzazione di iniziative e manifestazioni di natura extra sportiva ed in particolare di iniziative promozionali, ricreative, sociali, educative, aggregative, turistiche. Le manifestazioni potranno essere promosse e realizzate, sia dal Concessionario, sia da soggetti terzi - previo nullaosta del Comune e fermo restando il possesso delle autorizzazioni necessarie.

Le eventuali tariffe a carico di tali soggetti per l'utilizzo dell'impianto a fini extra sportivi saranno definite autonomamente dal Concessionario.

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare l'impianto, a titolo gratuito, per un massimo di 10 giornate all'anno, per la realizzazione di manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate, dandone informazione al Concessionario con congruo anticipo.

Articolo 7 – Obblighi a carico del concessionario

Il concessionario, assumendosi il rischio operativo della gestione dell'impianto sportivo, si obbliga a quanto di seguito indicato e come meglio precisato nei successivi articoli del presente atto:

- a) a svolgere le attività di cui al presente capitolato nel pieno rispetto di ogni vigente norma di legge e regolamento, con particolare riferimento alla norme in materia di sicurezza;
- b) trasmettere annualmente al Comune la programmazione delle attività sportive ed extra sportive;
- c) a coordinare le attività sportive da svolgere presso l'impianto e a tenere costantemente aggiornato il relativo calendario;
- d) a garantire, con oneri e spese a proprio carico:
 - la manutenzione ordinaria dell'impianto e delle sue dotazioni;
 - il servizio di segreteria, custodia, guardiania, vigilanza e controllo;
 - il servizio di pulizie;
- e) a gestire e a condurre correttamente gli impianti tecnologici e le caldaie, provvedendo agli interventi di manutenzione di cui alla precedente lettera d) , ivi compresi eventuali rinnovi del CPI, le manutenzioni degli estintori, effettuando i controlli periodici previsti dalla normativa vigente;
- f) a garantire la cura e la manutenzione di tutto quanto non espressamente contemplato, ma che costituisca di fatto una pertinenza o accessorio dell'impianto;
- g) ad effettuare gli interventi di adeguamento tecnico-impiantistico richiesti dall'evolversi delle normative federali per lo svolgimento delle attività sportive praticabili presso l'impianto;
- h) a provvedere a proprie spese all'eventuale omologazione dell'impianto per disputare attività programmate da FSN, DSA e EPS;
- i) a comunicare al Comune tutti i lavori di manutenzione straordinaria che si rendano necessari, segnalando tempestivamente eventi, guasti o situazioni di pericolo o anomalie dalle quali possa derivare un danno all'impianto o alle persone ed attivando gli interventi immediati eventualmente necessari, compresa la chiamata delle persone o Enti competenti (Comune, Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco ecc.);
- l) ad osservare le prescrizioni ambientali dello schema di convenzione di cui all'art. 10;
- m) a gestire l'accesso dell'utenza nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e delle eventuali limitazioni poste dalle stesse;
- n) a concedere in uso l'impianto dando la precedenza all'uso da parte dei cittadini, singoli o associati, di San Giovanni in Persiceto;
- o) a riservare l'uso gratuito dell'impianto in favore del Comune per n. 10 giornate gratuite all'anno per manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune;

- p) a osservare e a far osservare all'utenza e ai soggetti terzi la massima diligenza e cura nell'utilizzo dell'impianto e delle sue dotazioni;
- q) a riscuotere le tariffe per l'uso dell'impianto e ad assolvere i relativi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali;
- r) a gestire l'eventuale punto ristoro per i frequentatori dell'impianto, introitando i relativi incassi a copertura delle spese di gestione;
- s) a farsi carico di tutte le spese di gestione dell'impianto, comprese le spese per le utenze, nessuna esclusa;
- t) a svolgere ogni attività strumentale e accessoria rispetto a quelle precedentemente indicate;
- u) qualunque altra attività proposta nel piano di utilizzo di condizione tecnica con il quale il concessionario ha partecipato alla gara.

Articolo 8 – Manutenzione ordinaria, straordinaria e impianti tecnologici

Sono a carico del concessionario tutte le manutenzioni ordinarie, a tal fine; all'inizio del rapporto, verrà redatto e sottoscritto il piano di manutenzione degli immobili assegnati da parte del Servizio Manutenzioni dell'Area Tecnica nel quale sarà riportato l'elenco delle attività principali che si configurano come manutenzioni ordinarie;

Il concessionario deve inviare un report semestrale delle attività manutentive effettuate ai Servizi comunali;

Sono a carico del concessionario, previa approvazione di progetto da parte dell'Amministrazione, le manutenzioni straordinarie di importo inferiore ad euro 3.000,00 IVA esclusa, per singolo intervento. Nel caso la manutenzione straordinaria eccedesse l'importo di 3000 euro, il Comune sosterrà solo la spesa eccedente tale importo.

Gli interventi di manutenzione straordinaria superiori a tale importo, così come gli ampliamenti degli impianti o le ristrutturazioni edilizie sono a carico del Comune.

Il concessionario può sempre proporre all'Amministrazione comunale di provvedere direttamente ad effettuare anche questi ultimi interventi. In tal caso il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, potrà erogare un rimborso spese non superiore al 30% del costo complessivo dell'intervento.

Le opere eseguite restano di proprietà del Comune senza diritto al rimborso delle spese sostenute dal Concessionario.

Nel caso in cui l'intervento straordinario sia conseguenza della mancanza di adeguata manutenzione ordinaria a causa del concessionario, l'intervento manutentivo straordinario è sempre a carico di quest'ultimo; il concessionario provvedere alla riparazione del guasto in tempi opportuni ricadendo nell'ambito della manutenzione ordinaria;

In tale ultimo caso il Concessionario dovrà applicare la vigente normativa in materia di appalti pubblici.

Il Comune attivando le iniziative e i provvedimenti più opportuni, favorisce l'accesso dei concessionari al credito sportivo, anche attraverso garanzie fidejussorie ai sensi dell'art. 207 del TUEL 267/2000.

Sono altresì a carico del concessionario la conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, secondo la normativa vigente, compilazione ed aggiornamento del "libretto di centrale", assunzione dell'onere del "Terzo Responsabile", nonché qualunque altro adempimento possa venire richiesto dalle norme.

Il Concessionario dovrà altresì garantire che tutti gli interventi manutentivi saranno eseguiti da personale abilitato secondo la normativa vigente.

Sono a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto;

La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario. Il Comune potrà provvedere a dotare l'impianto delle necessarie attrezzature per la manutenzione, a la cui manutenzione è a carico del concessionario. Rimangono in capo al Comune la potatura degli alberi;

La manutenzione ordinaria degli impianti elettrici speciali (antintrusione, citofoni, telefoni, etc...etc...) è a carico del concessionario;

L'onere relativo alle utenze (gas, acqua, telefono, elettricità, gas solo per gli edifici non compresi nell'appalto di global service degli impianti termici con un terzo responsabile, etc..etc..) tariffa igiene ambientale, estintori antincendio, rinnovo del CPI sono a carico del concessionario;

Nei casi in cui siano presenti impianti fotovoltaici di produzione di energia elettrica per i quali è prevista l'incentivazione dell'autoconsumo, sia il contatore di consumo dell'energia elettrica dell'edificio che quello relativo all'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, dovranno essere intestati al medesimo soggetto;

A seguito delle verifiche sugli impianti svolti dal Servizio Manutenzione dell'Area Tecnica, in caso di interventi necessari per componentistica guasta e da sostituire, sarà onere del concessionario provvedere alla riparazione del guasto in tempi opportuni ricadendo nell'ambito della manutenzione ordinaria;

I ripristini, anche a carattere di straordinaria manutenzione, di qualsiasi importo, qualora dovuti a mancati interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti a cura e spese del concessionario in seguito a contraddittorio e previa autorizzazione del servizio competente del Comune.

La richiesta dovrà essere corredata da una dettagliata distinta e da un progetto dei lavori da eseguirsi, a firma del legale rappresentante del concessionario e da tecnico abilitato.

Articolo 9 – Personale

Il concessionario garantisce, a propria cura e spese, la presenza di personale, volontario o retribuito, dotato delle capacità e delle qualifiche necessarie per un'ottimale conduzione dell'impianto. In particolare si impegna a mettere a disposizione per il coordinamento delle attività motorie o sportive un istruttore qualificato con diploma ISEF o laurea in scienze motorie o in titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero riconosciuti dallo Stato Italiano o di istruttore di specifica disciplina in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative federazioni sportive nazionali o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, ad ottemperare ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, nel quale è definito che "*chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques e 609-undecies del codice penale*" deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l'assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo alla Stazione Appaltante. Si precisa che in sede di gara sarà richiesta specifica dichiarazione.

Detto personale intrattiene rapporti esclusivamente con il Concessionario, cui fanno capo tutti gli eventuali obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, nonché tutte le responsabilità in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori e di rispetto della relativa normativa, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e succ. mod., con rifeimento al D.M. 18/03/96 "*Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi*", adottando di volta in volta gli accorgimenti e le prescrizioni necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle attività, compatibilmente con lo stato dell'impianto.

In particolare il concessionario dovrà:

- individuare, nominare, organizzare il servizio di prevenzione e protezione con i relativi responsabili comunicandone i nominativi al Comune;
- definire le squadre di emergenza (antincendio e di pronto soccorso) e provvedere agli obblighi previsti per legge.

Nello specifico il Concessionario dovrà provvedere a redigere un apposito "Piano di Emergenza" relativo all'impianto di che trattasi ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18/3/96 e provvedere a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 compresi gli obblighi previsti dagli articoli n. 26 e 28 (elaborazione di

documenti valutazione del rischio e Documento di valutazione del rischio interferenze con tutte le aziende, imprese o altre organizzazioni che andranno a svolgere attività nel sito in oggetto).

Alla scadenza del periodo dell'affidamento, il Comune entrerà in possesso dei suddetti piani e documenti senza nulla dovere al Concessionario.

Il Concessionario, inoltre, nell'ambito dell'impianto sportivo oggetto di gestione, assumerà il ruolo di datore di lavoro, ai sensi del D.M. 18/03/96.

Il Concessionario è vincolato, nella gestione dell'impianto, al rispetto del piano presentato in sede di gara.

Relativamente ai soggetti eventualmente impiegati a titolo di volontariato, è fatto obbligo al Concessionario di attivare le polizze assicurative per la responsabilità e di garantire inoltre idonea copertura assicurativa per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività.

Per le attività sportive svolte nell'impianto il Concessionario si impegna a provvedere alla manutenzione del defibrillatore in dotazione e alla sua sostituzione in caso di guasto irreparabile, nonché a provvedere a proprie spese alla formazione del personale deputato all'uso.

Articolo 10 – Rapporti economici

Il corrispettivo spettante al gestore per la gestione dell'impianto è costituito dal diritto di utilizzo dello stesso, con incasso di tutti i relativi proventi, ivi comprese:

1 le entrate derivanti dalle tariffe;

- le entrate derivanti dalla realizzazione delle manifestazioni e iniziative di carattere extra sportivo;

- le entrate derivanti dalla gestione del punto ristoro;

- le entrate derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni.

Nel periodo di durata della convenzione, il Comune, nell'ambito dei propri programmi di sostegno e promozione dello sport, potrà concedere contributi economici a sostegno dell'attività sportiva sulla base degli indirizzi formulati dall'Amministrazione e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Il Concedente sostiene altresì l'equilibrio economico finanziario della gestione attraverso la gratuità del canone di concessione, quantificato in € 13.057,00 annui.

Qualora il concessionario, nel proprio PEF presentato in sede di gara, proponga una riduzione o eliminazione della gratuità di cui sopra, gli verrà riconosciuto un punteggio come verrà indicato nei criteri di aggiudicazione.

Articolo 11 - Pubblicità e Sponsorizzazioni

La pubblicità cartellonistica, fonica e di qualunque altro tipo, sia all'interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti, deve essere espressamente autorizzata e consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

Il concessionario non potrà affiggere pubblicità riguardanti:

la propaganda di natura politica, sindacale e religiosa;

la pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d'azzardo;

i messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana;

i messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica;

le comunicazioni lesive della dignità della donna, che contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro donne o che incito ad atti di violenza sulle donne.

L'Amministrazione ha comunque diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre la propria cartellonistica;

Il gestore inoltre può acquisire sponsorizzazioni inerenti le attività e iniziative realizzate all'interno dell'impianto, introitando i relativi proventi.

Articolo 12 - Ristoro

Il Concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio di bar e ristoro o affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico – sanitarie relative alla disciplina sulla preparazione, somministrazione di alimenti e bevande, e fornito dei necessari permessi previsti. In caso di affidamenti a terzi il concessionario dovrà darne preventiva comunicazione al Comune. Eventuali contratti con terzi non potranno superare in ogni caso il termine di durata previsto dalla presente concessione. Nell'ipotesi di affidamento a terzi da parte del concessionario, il relativo contratto deve contenere la clausola della possibilità di cessazione anticipata.

Articolo 13 – Sopralluogo

Il concorrente deve effettuare a pena di esclusione la **visita obbligatoria** presso l'impianto, come risulterà dal relativo **verbale** rilasciato dal Personale incaricato del Servizio Sport.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di San Giovanni in Persiceto comune.persiceto@cert.provincia.bo.it, c.a. Signor Lisanti Ivan, **entro e non oltre il 15/12/2023**. La richiesta dovrà indicare il nominativo della persona incaricata di effettuare il sopralluogo ed il titolo che legittima tale incarico.

Saranno ammessi al sopralluogo esclusivamente i seguenti soggetti muniti della relativa documentazione che attesti la qualifica posseduta:

2) legale rappresentante della associazione o società ;

- direttore tecnico dell'impresa

- procuratore speciale dell'impresa munito di apposita procura notarile (in originale o in copia autenticata da notaio) oppure di certificato della C.C.I.A.A. ove risulti tale qualifica

- personale dipendente delegato dal legale rappresentante del concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il sopralluogo dovrà essere effettuato dall'impresa capogruppo con rilascio dell'attestato dell'avvenuto sopralluogo intestato alla capogruppo, a pena di esclusione.

Sarà consentito partecipare al sopralluogo ed alla presa visione in nome e per conto di un solo concorrente.

Articolo 14 – Divieto della Cessione e Subconcessione

E' fatto divieto al Concessionario di cedere o subconcedere a terzi la concessione oggetto della presente convenzione.

E' consentito, per contro, affidare a terzi, purchè in possesso dei necessari requisiti previsti dalla legge, le attività che non rientrano nell'oggetto sociale del concessionario (ad. es. pulizie) o per le quali sono necessarie particolari qualificazioni, nel caso il concessionario non ne disponga (ad es. per le verifiche sulla caldaia, conduzione tecnica o l'esecuzione di lavori di manutenzione, ecc.). Nessuno dei predetti contratti potrà prevedere una durata eccedente il termine della presente convenzione.

Articolo 15 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

La concessione può essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione nei casi indicati dall'art. 189 del d.lgs. 36/2023.

Articolo 16 – Responsabilità e assicurazioni

Ogni responsabilità per danni che, in relazione alla gestione e all'utilizzo dell'impianto, o per cause connesse o conseguenti, derivino al Comune di San Giovanni in Persiceto o a terzi, persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del gestore.

Il gestore, a fronte dei rischi derivanti dalla gestione e utilizzo dell'impianto, ha l'obbligo di contrarre e di mantenere attiva per tutta la durata della convenzione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro, compresi i volontari, con un massimale minimo di € 1.000.000,00 a sinistro.

Copia delle polizze stipulate dal gestore dovrà essere consegnata al Comune prima della stipula della Convenzione.

La sottoscrizione delle polizze non esonera il gestore dalle proprie responsabilità, né dal rispondere, del tutto o in parte, di quanto non coperto dalle polizze stesse, avendo esse il solo scopo di ulteriore tutela.

Nel caso in cui i danni alle persone o alle cose fossero causati da soggetti diversi dal gestore, autorizzati all'utilizzo dell'impianto, il gestore si rivarrà nei confronti degli stessi.

Articolo 17 – Inadempimenti e penali

In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione, il Comune procederà alla contestazione dell'inadempienza mediante comunicazione tramite PEC, assegnando un termine di 10 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui le controdeduzioni non pervengano entro il termine predetto o non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, il Comune potrà applicare le penali di seguito indicate:

1. nel caso di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza: penale di € 250,00 per ogni caso accertato; in caso di recidiva la penale verrà raddoppiata;
2. nel caso di concessioni in uso dell'impianto non conformi ai criteri di cui all'art. 3 dello schema di convenzione: penale di € 250,00 per ogni caso accertato;
3. nel caso di mancato rispetto degli interventi di manutenzione ordinaria: penale pari allo 0,5% giornaliero del valore dell'intervento, fino alla concorrenza massima del 50% del valore dell'intervento;
4. nel caso di omessa guardiania durante il funzionamento dell'impianto: penale di € 250,00 per ogni caso accertato;
5. nel caso in cui non venga data esecuzione alle attività previste nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, senza il consenso del Comune: penale da € 200,00 a € 1.500,00 per ogni infrazione a seconda della sua gravità;
6. nel caso di altre violazioni degli obblighi di cui al presente Avviso: penale da € 200,00 a € 1.000,00 per ogni infrazione a seconda della sua gravità, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune.

Le penali verranno applicate tramite escussione della cauzione di cui al successivo art. 19, che dovrà essere reintegrata secondo quanto previsto al medesimo art. 19.

L'applicazione delle penali non esonera il gestore dall'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento e non esclude qualsiasi altra azione legale che il Comune intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

Articolo 18 – Risoluzione, recesso e revoca

Il Comune, fatta salva ogni eventuale azione di rivalsa per danni subiti, si riserva la facoltà di avvalersi, previa diffida, contestazione e acquisizione delle controdeduzioni e discolpe del Concessionario, della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi:

- utilizzo improprio dell'impianto;
- abuso nel godimento dell'impianto, perpetrato attraverso alterazioni o modifiche dello stesso in assenza di preventiva autorizzazione del Comune;
- mancato rispetto delle tariffe annualmente stabilite dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 7, comma 2 del presente capitolato;

- violazione dei Codici di cui al successivo art. 20;
- accertata evasione fiscale, frode o fallimento ovvero sottoposizione a procedura concorsuale del gestore;
- ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art.1453 e seguenti del Codice Civile.

Il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile per gravi e reiterati inadempimenti nello svolgimento delle attività; per reiterati si intendono almeno tre episodi opportunamente contestati.

La risoluzione della convenzione per inadempimento del concessionario comporta l'incameramento della cauzione di cui al successivo art. 18, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno derivante dalle inadempienze accertate e dalla cessazione anticipata della convenzione.

Per motivi di interesse pubblico il Comune può revocare la concessione con un preavviso di mesi 6, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria/nuova costruzione apportate all'impianto effettuate dal concessionario.

In tali casi, ai sensi dell'art. 190 comma 4 del d.lgs. 36/2023, il Comune dovrà corrispondere al concessionario i seguenti importi:

- il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase del collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario
- i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso;
- un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una valutazione che tenga conto delle circostanze.

Qualora in sede di revisione della presente convenzione ai sensi dell'art. 192 del Codice, non si raggiunga un accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto. In tal caso, spettano al Concessionario, ai sensi dell'art. 192, comma 4 del Codice:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso.

Il Comune si riserva il diritto di temporaneo utilizzo gratuito dell'impianto per ragioni di interesse pubblico quali emergenze ambientali, terremoti, ecc.

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi 6. In tal caso il Comune provvederà all'acquisizione gratuita di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto del Comune stesso all'eventuale risarcimento dei danni.

Articolo 19 – Garanzia definitiva

Prima dell'avvio della gestione dovrà essere prestata idonea garanzia, a scelta del concessionario sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del Codice, pari al 10% del valore dei costi annuali di gestione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario in relazione alla gestione dell'impianto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nessuna esclusa, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Detta garanzia dovrà essere annualmente rinnovata fino alla scadenza della concessione, data alla quale sarà svincolata.

In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal Concessionario, sarà disposto l'incameramento delle cauzioni previa contestazione e sollecito ad adempiere inviato con posta elettronica certificata.

Detta garanzia può essere utilizzata dal Comune in caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal Concessionario.

In tal caso, disposto l'incameramento della cauzione, è fatto obbligo al Concessionario di reintegrarla.

Le predette garanzie devono prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a. il garante pagherà quanto dovuto dal contraente entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente garantito;
- b. il garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del C.C.;
- c. il garante rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del C.C.;
- d. l'eventuale mancato pagamento del premio/commissione o supplemento non può essere opposto all'Ente garantito;
- e. per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra la società costituitasi fidejussore e il Comune concedente, il Foro competente è esclusivamente quello di Bologna;
- f. la fidejussione diventa efficace nei confronti del Comune di San Giovanni in Persiceto solo al momento della sottoscrizione da parte del medesimo.

Articolo 20 – Codice di comportamento

Il Concessionario si assume l'obbligo di far osservare al proprio personale/collaboratori, con riferimento al servizio oggetto della presente convenzione e per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. nonché quelli previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Giovanni in Persiceto" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 266 del 17/12/2013.

La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 21 – Protezione dati personali

Il Titolare del trattamento dei Dati personali è il Comune di San Giovanni in Persiceto con sede in Corso Italia 70 40017 S. Giovanni in Persiceto.

Ai sensi del D.lgs. 196/03 s.m.i e del Regolamento Europeo n. 679/2016 si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti ed ai provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento amministrativo. Tali dati saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.

Il trattamento dei dati è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dell'Ente.

Si informa infine che il designato del trattamento è il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona del Comune di San Giovanni in Persiceto – dott. Andrea Belletti.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente bando si fa riferimento alle norme che disciplinano la materia.

Ai sensi del D.lgs. 196/03 s.m.i. e del Regolamento Europeo n. 679/2016 si informa che ad aggiudicazione avvenuta si procederà alla nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trasmessi/comunicati dal Comune, che secondo la definizione dell'art. 4 del citato

Codice, in quanto soggetto preposto al trattamento dei dati personali effettuato dalla società in svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati al Responsabile che possono così riassumersi:

- procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare;
- nominare i propri incaricati del trattamento e impartire loro istruzioni scritte circa il corretto trattamento dei dati;
- autorizzare i singoli incaricati del trattamento nel caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari;
- verificare l'attuazione puntuale delle istruzioni impartite agli incaricati;
- verificare, con l'ausilio dell'amministratore di sistema, la conformità dei programmi impiegati per svolgere l'attività ai principi del Codice;
- verificare, con l'ausilio dell'amministratore di sistema, con cadenza periodica, l'efficacia dei programmi di protezione;
- rispettare, applicare e far applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, secondo quanto disposto dagli articoli 34 e 35 del Codice, effettuando a tal fine anche periodiche verifiche;
- impegnarsi per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati, coordinando gli incaricati nell'attuazione del piano sulla sicurezza dei dati personali;
- relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate riconoscendo al Comune il diritto di verificarne lo stato di attuazione. In particolare, per iscritto, si dovrà relazionare circa: l'avvenuta formazione interna (corsi tenuti, argomenti trattati, verbalizzazione della formazione e quant'altro sia funzionale a dare prova di una corretta formazione a tutti gli operatori); avvenuta redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati; controlli sulle misure adottate effettuati dal responsabile esterno.
- assicurare che alla cessazione del contratto per qualsiasi causa i dati siano restituiti al Titolare ovvero, su richiesta di quest'ultimo, siano distrutti, dichiarando tale restituzione/distruzione per iscritto e precisando che non esiste copia dei dati;
- aggiornarsi costantemente sulla normativa e collaborare per l'attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante per la Tutela dei Dati Personali;
- comunicare al Titolare qualsiasi elemento, oggettivo o soggettivo, che possa compromettere il corretto trattamento dei dati personali, allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Art. 22 – Spese di pubblicazione e contrattuali

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 800,00.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 23 – Procedura di gara e responsabile del procedimento

La procedura di gara sarà espletata dalla Centrale unica di Committenza (CUC) di Terred'Acqua, con sede in San Giovanni in Persiceto, Corso Italia 70.

Il responsabile Unico del Progetto per il Comune di San Giovanni in Persiceto è il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona, Dott. Belletti Andrea.

Allegati:

- 1) Scheda tecnica;
- 2) Planimetria

OGGETTO:
**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL TENNIS SITO IN VIA CAPPUCINI N. 1, SAN GIOVANNI IN PERSICETO -
DETERMINA A CONTRARRE**

ALLEGATO 1

SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE IMPIANTO: IMPIANTO DI TENNIS

SEDE: VIA CAPPUCINI,1, LOCALITA' SAN GIOVANNI IN PERSICETO

DESTINAZIONE D'USO IMPIANTO: TENNIS

PLANIMETRIA: COME DA ALLEGATO ALLA PRESENTE

AREA: mq. 4000

DESCRIZIONE:


- n. 2 campi da tennis in terra rossa , con possibilità di copertura invernale presso statica dotato di impianto di riscaldamento e di illuminazione con fari a led e alloggi in discrete condizioni di manutenzione;
- n. 1 campi da tennis con fondo sintetico, con possibilità di copertura invernale presso statica dotato di impianto di riscaldamento e di illuminazione con fari a led e alloggi , utilizzabile anche per il calcio a cinque, in discrete condizioni di manutenzione;
- fabbricato ad uso ufficio e spogliatoi murature e cemento armato di mq 177, dei primi anni '60, con piccolo porticato e colonne con copertura in legno di mq 18 , in discrete condizioni di manutenzione;
- piccolo fabbricato destinato a magazzino in mq 25,00 lordi in muratura dei primi anni '60, in discrete condizioni di manutenzione
all'interno dell'impianto area pavimentata con massetti autobloccanti di mq 540, la restante area non occupata da manufatti e dai campi di gioco è a verde con alberature di alto fusto e siepi. Recintata con rete metallica plastificata. recinzione perimetrale in rete metallica sostenuta con profilati in ferro a T sui lati Sud ed Est, da completare sugli altri lati, in modeste condizioni di manutenzione
- si accede all'area dell'impianto con cancello carrabile. L'impianto è senza parcheggio pertinenziale.

IL VALORE PATRIMONIALE DELL'IMPIANTO E' STIMATO IN **€. 394.000,00**

canone annuo = **€. 13.057,00**

valore stimato annuale della concessione = **€. 170.557,00** (comprensivo del canone)

valore stimato pluriennale (valore annuo x 5 anni) = **€ 852.785,00**



PLANIMETRIA GENERALE



OGGETTO:

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL TENNIS SITO IN VIA CAPPUCCINI N. 1, SAN GIOVANNI IN PERSICETO -
DETERMINA A CONTRARRE**

**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 921 DEL 30/11/2023
ALLEGATO B**

Criteria Aggiudicazione

L'aggiudicazione del contratto avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'offerta tecnica-economica dovrà essere redatta avvalendosi dello schema predisposto dalla Centrale Unica di Committenza, in modo tale da consentire la sua valutazione sulla base dei criteri di seguito indicati, per un punteggio complessivo massimo di **100 punti**:

1) Struttura organizzativa e precedenti esperienze gestionali **MAX PUNTI 20**

A) Struttura organizzativa: consistenza associati/utilizzatori della disciplina sportiva da praticare nell'impianto e nella realizzazione di attività sportive di rilevanza sociale e promozionale rivolte ai minori di anni 18, così articolati:

a1) Numero medio degli associati /utilizzatori dell'organismo sportivo negli ultimi 5 anni, così articolati:

- | | |
|---|---------------|
| 1) per associati/utilizzatori tra 50 e 99 | p. 2,5 |
| 2) per associati/utilizzatori superiori a 100 | p. 5 |

a2) Esperienza nella realizzazione di manifestazioni di rilevanza sociale e promozionale per i minori di anni 18, così articolati:

- | | |
|--|---------------|
| 1) azioni a favore di minorenni organizzate nel periodo di tempo da 5 a 9 anni | p. 2,5 |
| 2) azioni a favore di minorenni organizzate da più di 10 anni | p. 5 |

B) Esperienza nella gestione di impianti sportivi nei quali si pratica la disciplina del tennis, così articolati:

b1) esperienza nella gestione di impianti sportivi nei quali si pratica la disciplina del tennis pubblici o privati

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1) per esperienza da 5 a 9 anni | p. 1 |
| 2) per esperienza da 10 a 14 anni | p. 4 |
| 3) per 15 o più anni | p. 7 |

b2) Qualora l'esperienza sia stata maturata nella gestione di impianti nei quali si pratica la disciplina del tennis presenti nel territorio comunale, saranno assegnati in aggiunta i seguenti punteggi

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 4) per esperienza da 5 a 9 anni | p. 1 |
| 5) per esperienza da 10 a 14 anni | p. 2 |
| 6) per 15 o più anni | p. 3 |

2) Piano di utilizzo **MAX PUNTI 40**

Il concorrente deve esporre come intende utilizzare e fare utilizzare l'impianto di tennis.



A titolo esemplificativo può contenere:

- progetto di gestione delle attività sportive e loro compatibilità con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto;
- progetto di organizzazione di attività a favore di giovani, anziani, famiglie, diversamente abili e scuole del territorio;
- proposte di iniziative di promozione dello sport sul territorio in autonomia, con altri soggetti e con l'Amministrazione Comunale, rivolte alla diffusione della pratica dello sportiva, aperta a tutti;
- livello di attività agonistica, risultati nelle competizioni;
- qualificazione del personale sportivo, tecnico, amministrativo gestionale, libero professionale, volontario che sarà utilizzato per i servizi nell'impianto;
- altri aspetti che per il concorrente qualifichino il progetto di gestione dello specifico impianto.

3) Piano di conduzione tecnica

MAX PUNTI 20

A titolo esemplificativo può contenere:

- attività di segreteria e le relazioni con il pubblico (orari, sito, ...)
- piano manutenzione ordinaria impianto;
- accessibilità/sicurezza impianto: custodia e vigilanza;
- strategie/impegni per ridurre il consumo delle utenze

4) Piano economico – finanziario

MAX PUNTI 20

Il PEF costituisce il documento nel quale sono rappresentati i presupposti e le condizioni per l'equilibrio economico-finanziario della gestione e di eventuali investimenti.

Tale documento dovrà contenere l'indicazione analitica delle voci delle entrate e delle uscite che garantiscono il potenziale equilibrio economico finanziario della gestione dell'impianto nel quinquennio.

A titolo esemplificativo può contenere:

a) come voci di entrata:

- gli introiti da quote associative istituzionali
- gli introiti ricavabili dall'applicazione delle tariffe per l'uso dei tre campi
- gli introiti ricavabili dall'organizzazione dei tornei associativi e/o federali
- gli introiti ricavabili con l'organizzazione di Centri Estivi per minorenni
- gli introiti per i servizi di supporto di ristoro
- introiti pubblicitari o di sponsorizzazione
- introiti da contributi pubblici per attività dedicate ai minori
- canone gratuito concesso dal Comune

b) come voci di spesa:

- le spese presunte per il tesseramento alla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP)
- le spese presunte per le utenze dell'impianto (luce, riscaldamento, acqua)
- le spese presunte per le manutenzioni ordinarie (compreso montaggio dei palloni di copertura dei campi nella stagione invernale)
- le spese presunte per l'organizzazione dei tornei associativi e/o federali
- le spese presunte per l'organizzazione di Centri Estivi per minorenni
- le spese presunte per materiali di consumo del ristoro e di piccole manutenzioni
- le spese presunte per istruttori sportivi FITP, altri collaboratori previsti dalla normativa e per eventuali volontari.

Si allega modello esemplificativo del PEF, che andrà accompagnato da una relazione esplicitiva dei dati.



Qualora l'offerente presenti un PEF in equilibrio pur riducendo o eliminando la gratuità del canone di concessione offerto dal Comune, gli verrà attribuito un maggior punteggio non superiore a **5 punti**.

Per le lettere 2) 3) e 4) verrà attribuito discrezionalmente da parte di ciascun commissario, per ognuno dei criteri qualitativi sopraindicati, un giudizio a cui corrisponde un coefficiente variabile tra zero ad uno, assegnato come segue:

Coefficiente 1 = Ottimo	L'elemento valutato è ritenuto molto significativo, qualificante e completo rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste dalla documentazione di gara
Coefficiente 0,75 = Buono	L'elemento valutato è ritenuto significativo ed adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste dalla documentazione di gara
Coefficiente 0,50 = Discreto	L'elemento valutato è ritenuto discretamente significativo ed abbastanza adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste dalla documentazione di gara
Coefficiente 0,35 = Sufficiente	L'elemento valutato è ritenuto adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni previste dalla documentazione di gara
Coefficiente 0,00 = Insufficiente/scarso	L'elemento non risulta adeguato

Verrà poi calcolata, per ciascun criterio qualitativo, la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario. Successivamente verrà attribuito il valore 1 al concorrente che abbia conseguito nello specifico criterio qualitativo il coefficiente medio più elevato, riparametrando di conseguenza tutti gli altri coefficienti.

I coefficienti così definiti saranno moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun criterio qualitativo.

Nel calcolo suindicato, si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

Sarà valutata migliore proposta quella che avrà ottenuto complessivamente il punteggio più alto sommando i punteggi ottenuti per ognuno dei sopracitati tre indicatori. In caso di parità di punteggio si procederà all'affidamento mediante sorteggio.

Qualora nella valutazione delle offerte non venga raggiunta una **soglia minima** di accettabilità tecnica, fissata nell'attribuzione di un punteggio complessivo **non inferiore a punti 50**, l'offerta verrà considerata inidonea per l'affidamento.

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni.

Qualora partecipi alla procedura un solo concorrente, la Commissione provvederà a giudicare l'offerta avendo riguardo alla congruità della stessa senza attribuzione di punteggio.

Allegato:

1) modello di PEF

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 921 DEL 30/11/2023

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TENNIS SITO IN VIA CAPPUCCINI N. 1, SAN GIOVANNI IN PERSICETO - DETERMINA A CONTRARRE

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELL'IMPIANTO COMUNALE DI TENNIS
SITO IN VIA CAPPUCCINI, 1**

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Premessa

Il presente documento è redatto allo scopo di fornire la dimostrazione della sostenibilità economica finanziaria relativamente all'uso e la gestione dell'impianto di tennis comunale sito in via Cappuccini, 1, San Giovanni in Persiceto

Il PEF costituisce il documento nel quale sono rappresentati i presupposti e le condizioni per l'equilibrio economico-finanziario della gestione e di eventuali investimenti.

Tale documento contiene l'indicazione analitica delle voci delle entrate e delle uscite che garantiscono il potenziale l'equilibrio economico finanziario della gestione dell'impianto nel quinquennio.

OGGETTO:
**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL TENNIS SITO IN VIA CAPPUCCINI N. 1, SAN GIOVANNI IN PERSICETO -
DETERMINA A CONTRARRE**

ALLEGATO C

**COMUNE di SAN GIOVANNI IN PERSICETO
(Città Metropolitana di Bologna)**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELL'USO
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI TENNIS, IN SAN GIOVANNI IN PERSICETO, VIA
CAPPUCCINI,1**

Con il presente atto pubblico,

TRA:

(1) **Comune di San Giovanni in Persiceto**, con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. [•] n. [•], in persona del [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri (il "Concedente" o l'"Amministrazione"),

E

(2) **A.S.D. / S.S.D. [•]**, con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. [•], in persona del Legale rappresentante pro tempore [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, munito degli occorrenti poteri (il "Concessionario"),
(Concedente e Concessionario di seguito anche collettivamente definite "Parti" e ciascuna individualmente "Parte").

PREMESSO CHE:

- il Comune di San Giovanni in Persiceto è proprietario dell'impianto sportivo di tennis, sito in San Giovanni in Persiceto, Via Cappuccini n. 1;

- con deliberazione consiliare n. 5 del 27/02/2023 è stato espresso l'indirizzo di affidare gli impianti di proprietà comunale in concessione;

- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata attivata una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione e dell'uso dell'impianto per il periodo dal 1/1/2024 al 31/12/2028;

- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, la concessione suddetta è stata aggiudicata al concessionario suddetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - FINALITA'

La presente convenzione persegue le seguenti finalità:

- a) la diffusione dell'attività sportiva e motorio-ricreativa, garantendo il suo esercizio a tutti i cittadini, quale mezzo per il miglioramento e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche di ciascuno, per la tutela della salute, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
- b) la massima fruibilità da parte dei cittadini, valorizzando le pratiche motorie di base, cui devono essere garantire dai soggetti gestori tariffe tali da rendere gli impianti accessibili a tutti, indipendentemente dalla capacità economica;
- c) la cultura dell'associazionismo sportivo, senza finalità di lucro, quali soggetti

contemporaneamente utilizzatori e gestori dell'impianto;

d) lo sport strutturato in discipline sportive agonistiche;

e) promuovere e potenziare la pratica delle attività sportive ed aggregative consentite dai complessi sportivi;

f) valorizzare le libere forme associative operanti sul territorio comunale;

g) contemperare lo svolgimento delle attività ricreative e sociali di interesse pubblico compatibili con il normale uso degli impianti stessi, con criteri progettuali e gestionali orientati oltre che alla sicurezza, anche alla fruibilità dell'affidamento ed in grado di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e i livelli di qualità dei servizi eventualmente offerti a terzi diversi dai soggetti sportivi;

h) ottenere una conduzione economica che miri ad una gestione che riduca gli oneri a carico del Comune.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di San Giovanni in Persiceto affida a _____ (di seguito denominato per brevità concessionario), la gestione e l'uso dell'impianto sportivo comunale di tennis sito in via Capuccini n. 1, San Giovanni in Persiceto

ART. 3 - CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

L'impianto è costituito come indicato nella planimetria e nella scheda tecnica allegati al Capitolato per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale del tennis, che le parti dichiarano di conoscere perfettamente e di non allegare al presente atto.

L'impianto è affidato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il concessionario riconosce che l'impianto suddetto e le eventuali opere successive realizzate con o senza finanziamenti o benefici economici da parte del Comune, sono e saranno di esclusiva proprietà del Comune stesso.

ART 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 5, dall'1.1.2024 al 31.12.2028, non prorogabile, salvo i casi di revisione del contratto di cui all'art. 192 del d.lgs. 36/2023 o di altre specifiche disposizioni normative.

La gestione dell'impianto da parte del concessionario potrà essere avviata anche nelle more della sottoscrizione del contratto, assumendosi il concessionario tutti gli obblighi e oneri previsti dalla concessione.

ART. 5 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO

L'utilizzo dell'impianto deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive dilettantistiche, di federazioni, di discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali. In particolare il Concessionario dovrà garantire l'utilizzo dell'impianto - compatibilmente con le proprie attività sportive - alle società e associazioni sportive dilettantistiche locali che praticano la disciplina sportiva alla quale lo stesso è finalizzato, con priorità per l'attività sportiva giovanile fino ai 18 anni. I ragazzi di età inferiore a 13 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

Le tariffe per le concessioni in uso dell'impianto sono stabilite e annualmente aggiornate dalla Giunta Comunale, sentito il Concessionario, e con decorrenza dall'anno sportivo successivo e precisamente da settembre ad agosto.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 921 DEL 30/11/2023

E' comunque facoltà del Concessionario praticare, in via generale, tariffe ridotte rispetto a quelle suindicate, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

L'impianto potrà essere utilizzato anche per la realizzazione di iniziative e manifestazioni di natura extra sportiva ed in particolare di iniziative promozionali, ricreative, sociali, educative, aggregative, turistiche. Le manifestazioni potranno essere promosse e realizzate, sia dal Concessionario, sia da soggetti terzi - previo nullaosta del Comune e fermo restando il possesso delle autorizzazioni necessarie.

Le eventuali tariffe a carico di tali soggetti per l'utilizzo dell'impianto a fini extra sportivi saranno definite autonomamente dal Concessionario.

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare l'impianto, a titolo gratuito, per un massimo di 10 giornate all'anno, per la realizzazione di manifestazioni organizzate direttamente o patrocinate, dandone informazione al Concessionario con congruo anticipo.

ART. 6 - OBBLIGHI DI GESTIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, assumendosi il rischio operativo della gestione dell'impianto sportivo, si obbliga a quanto di seguito indicato come meglio precisato nei successivi articoli del presente atto:

- a) a svolgere le attività di cui alla presente concessione nel pieno rispetto di ogni vigente norma di legge e regolamento, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza;
- b) a trasmettere annualmente al Comune la programmazione delle attività sportive ed extra sportive, secondo quanto previsto nella offerta di gestione dei servizi;
- c) a coordinare le attività sportive da svolgere presso l'impianto e a tenere costantemente aggiornato il relativo calendario;
- d) a garantire, con oneri e spese a proprio carico:
 - la manutenzione ordinaria dell'impianto e delle sue dotazioni;
 - il servizio di segreteria, custodia, guardiania, vigilanza e controllo;
 - il servizio di pulizie;
- e) a gestire e a condurre correttamente gli impianti tecnologici e le caldaie, provvedendo agli interventi di manutenzione di cui alla precedente lettera d), ivi compresi eventuali rinnovi del CPI, le manutenzioni degli estintori, effettuando i controlli periodici previsti dalla normativa vigente;
- f) a garantire la cura e la manutenzione di tutto quanto non espressamente contemplato, ma che costituisca di fatto una pertinenza o accessorio dell'impianto;
- g) ad effettuare gli interventi di adeguamento tecnico-impiantistico richiesti dall'evolversi delle normative per lo svolgimento delle attività sportive praticabili presso l'impianto;
- h) a provvedere a proprie spese all'omologazione degli impianti utilizzati per le attività organizzate da parte di FSN, DSA, EPS;
- i) a comunicare al Comune tutti i lavori di manutenzione straordinaria che si rendano necessari, segnalando tempestivamente eventi, guasti o situazioni di pericolo o anomalie dalle quali possa derivare un danno all'impianto o alle persone ed attivando gli interventi immediati eventualmente necessari, compresa la chiamata delle persone o Enti competenti (Comune, Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco ecc.);
- l) ad osservare le prescrizioni ambientali di cui al successivo art. 10;
- m) a gestire l'accesso dell'utenza nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e delle eventuali limitazioni poste dalle stesse;
- n) a concedere in uso l'impianto dando la precedenza all'uso da parte dei cittadini, singoli o associati, del Comune di San Giovanni in Persiceto;

- o) a riservare l'uso gratuito dell'impianto in favore del Comune, secondo quanto stabilito al precedente art. 6;
- p) a osservare e a far osservare all'utenza e ai soggetti terzi la massima diligenza e cura nell'utilizzo dell'impianto e delle sue dotazioni;
- q) a riscuotere le tariffe d'uso dell'impianto e ad assolvere e relativi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali;
- r) a gestire l'eventuale punto ristoro per i frequentatori dell'impianto, introitando i relativi incassi a copertura delle spese di gestione;
- s) a farsi carico di tutte le spese di gestione dell'impianto, comprese le spese per le utenze, nessuna esclusa;
- t) a svolgere ogni attività strumentale e accessoria rispetto a quelle precedentemente indicate;
- u) qualunque altra attività proposta nel piano di utilizzo di conduzione tecnica con il quale il concessionario ha partecipato alla gara.

ART. 7 – MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E IMPIANTI TECNOLOGICI

Sono a carico del concessionario tutte le manutenzioni ordinarie, a tal fine all'inizio del rapporto, verrà redatto e sottoscritto il piano di manutenzione degli immobili assegnati da parte del Servizio Manutenzioni dell'Area Tecnica nel quale sarà riportato l'elenco delle attività principali che si configurano come manutenzioni ordinarie;

Il concessionario deve inviare un report semestrale delle attività manutentive effettuate ai Servizi comunali;

Sono a carico del concessionario, previa approvazione di progetto da parte dell'Amministrazione, le manutenzioni straordinarie di importo inferiore ad euro 3.000,00 Iva esclusa, per singolo intervento. Nel caso la manutenzione straordinaria eccedesse l'importo di 3000 euro, il Comune sosterrà solo la spesa eccedente tale importo.

Gli interventi di manutenzione straordinaria superiori a tale importo, così come gli ampliamenti degli impianti o le ristrutturazioni edilizie sono a carico del Comune. Il concessionario può sempre proporre all'Amministrazione comunale di provvedere direttamente ad effettuare anche questi ultimi interventi.

In tal caso il Comune, compatibilmente con le risorse di bilancio, potrà erogare un rimborso spese non superiore al 30% del costo complessivo dell'intervento.

In tale ultimo caso il Concessionario dovrà applicare la vigente normativa in materia di appalti pubblici.

Sarà cura dell'aggiudicataria inviare all'Amministrazione Comunale, al Servizio Sport e Associazionismo, un piano di manutenzioni dettagliato con cadenza annuale, entro il 30/09 di ogni anno oggetto della concessione, ai fini di una valutazione dello stesso e di una programmazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria da effettuare nell'annualità successiva.

Le opere eseguite restano di proprietà del Comune senza diritto al rimborso delle spese sostenute dal Concessionario.

Il Comune, attivando le iniziative e i provvedimenti più opportuni, favorisce l'accesso dei concessionari al credito sportivo, anche attraverso garanzie fidejussorie ai sensi dell'art. 207 del TUEL 267/2000.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 921 DEL 30/11/2023

Nel caso in cui l'intervento straordinario sia conseguenza della mancanza di adeguata manutenzione ordinaria a causa del concessionario, l'intervento manutentivo straordinario è sempre a carico di quest'ultimo;

Sono a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto;

La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario. Il Comune potrà provvedere a dotare l'impianto delle necessarie attrezzature per la manutenzione, a la cui manutenzione è a carico del concessionario. Rimangono in capo al Comune la potatura degli alberi;

La manutenzione ordinaria degli impianti elettrici speciali (antiintrusione, citofoni, telefoni, etc...etc...) è a carico del concessionario;

L'onere relativo alle utenze (gas, acqua, telefono, elettricità, gas solo per gli edifici non compresi nell'appalto di global service degli impianti termici con un terzo responsabile, etc..etc..) tariffa igiene ambientale, estintori antincendio, rinnovo del CPI sono a carico del concessionario;

Nei casi in cui siano presenti impianti fotovoltaici di produzione di energia elettrica per i quali è prevista l'incentivazione dell'autoconsumo, sia il contatore di consumo dell'energia elettrica dell'edificio che quello relativo all'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, dovranno essere intestati al medesimo soggetto;

A seguito delle verifiche sugli impianti svolti dal Servizio Manutenzione dell'Area Tecnica, in caso di interventi necessari per componentistica guasta e da sostituire, sarà onere del concessionario provvedere alla riparazione del guasto in tempi opportuni ricadendo nell'ambito della manutenzione ordinaria;

I ripristini, anche a carattere di straordinaria manutenzione, di qualsiasi importo, qualora dovuti a mancati interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti a cura e spese del concessionario in seguito a contraddittorio e previa autorizzazione del servizio competente del Comune.

La richiesta dovrà essere corredata da una dettagliata distinta e da un progetto dei lavori da eseguirsi, a firma del legale rappresentante del concessionario e da tecnico abilitato.

Il Concessionario dovrà altresì garantire che tutti gli interventi manutentivi saranno eseguiti da personale abilitato secondo la normativa vigente.

Le seguenti attività, in ogni caso sono effettuate esclusivamente dal Servizio Manutenzioni dell'Area Tecnica:

- Verifiche dei presidi ed impianti antincendio
- Verifiche degli impianti elevatori
- Verifiche degli impianti di terra
- Gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale solo per gli edifici per i quali è in essere l'appalto di global service degli impianti termici con un terzo responsabile
- Manutenzione dei manti di copertura
- Verifiche e manutenzioni sistemi anticaduta sui tetti (*linee vita*)
- Verifiche e manutenzione automazioni (cancelli, serrande, ecc)

ART. 8 – CONSUMI ENERGETICI ED UTENZE

Come indicato al precedente art. 7, il Concessionario si obbliga al pagamento di tutte le utenze, provvedendo, a sua cura e spese, all'attivazione dei contratti di fornitura.

ART. 9 – PERSONALE

Il concessionario garantisce, a propria cura e spese, la presenza di personale, volontario o retribuito, dotato delle capacità e delle qualifiche necessarie per un'ottimale conduzione dell'impianto. In particolare si impegna a mettere a disposizione per il coordinamento delle attività motorie o sportive un istruttore qualificato con diploma ISEF o laurea in scienze motorie o in titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero riconosciuti dallo Stato Italiano o di istruttore di specifica disciplina in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative federazioni sportive nazionali o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, ad ottemperare ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, nel quale è definito che *"chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques e 609-undecies del codice penale"* deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l'assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo alla Stazione Appaltante. Si precisa che in sede di gara sarà richiesta specifica dichiarazione.

Detto personale intrattiene rapporti esclusivamente con il Concessionario, cui fanno capo tutti gli eventuali obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, nonché tutte le responsabilità in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori e di rispetto della relativa normativa, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e succ. mod., con rifeimento al D.M. 18/03/96 *"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"*, adottando di volta in volta gli accorgimenti e le prescrizioni necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle attività, compatibilmente con lo stato dell'impianto.

In particolare il concessionario dovrà:

- individuare, nominare, organizzare il servizio di prevenzione e protezione con i relativi responsabili comunicandone i nominativi al Comune;
- definire le squadre di emergenza (antincendio e di pronto soccorso) e provvedere agli obblighi previsti per legge.

Nello specifico il Concessionario dovrà provvedere a redigere un apposito "Piano di Emergenza" relativo all'impianto di che trattasi ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18/3/96 e provvedere a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 compresi gli obblighi previsti dagli articoli n. 26 e 28 (elaborazione di documenti valutazione del rischio e Documento di valutazione del rischio interferenze con tutte le aziende, imprese o altre organizzazioni che andranno a svolgere attività nel sito in oggetto).

Alla scadenza del periodo dell'affidamento, il Comune entrerà in possesso dei suddetti piani e documenti senza nulla dovere al Concessionario.

Il Concessionario, inoltre, nell'ambito dell'impianto sportivo oggetto di gestione, assumerà il ruolo di datore di lavoro, ai sensi del D.M. 18/03/96.

Il Concessionario è vincolato, nella gestione dell'impianto, al rispetto del piano presentato in sede di gara.

Relativamente ai soggetti eventualmente impiegati a titolo di volontariato, è fatto obbligo al Concessionario di attivare le polizze assicurative per la responsabilità e di garantire inoltre idonea copertura assicurativa per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività.

Per le attività sportive svolte nell'impianto il Concessionario si impegna a provvedere alla manutenzione del defibrillatore in dotazione e alla sua sostituzione in caso di guasto irreparabile, nonché a provvedere a proprie spese alla formazione del personale deputato all'uso.

ART. 10 – PRESCRIZIONI AMBIENTALI

Il Concessionario si impegna a presentare particolare attenzione agli aspetti ambientali inerenti la gestione del centro sportivo, secondo quanto disposto dalle sottoelencate prescrizioni ambientali:

RISORSA IDRICA:

- nell'irrigazione delle aree verdi di pertinenza si dovranno adottare sistemi e modalità di distribuzione dell'acqua efficienti, tali da ridurre i consumi e le perdite;
- per evitare la presenza e proliferazione delle zanzare, in particolare della zanzara tigre, verificare con cura che non siano presenti ristagni di acqua e nel caso provvedere alla loro completa eliminazione. Qualora i ristagni non siano eliminabili come nel caso di pozzetti fognari, trattarli periodicamente con prodotto larvicida o ricoprirli con rete metallica filtrante a maglia fine;
- chiudere accuratamente tutti i rubinetti per evitare inutili sprechi e controllare periodicamente attraverso lettura dei contatori che non siano presenti perdite di acqua nella rete di distribuzione;
- installare nei rubinetti e nelle docce semplici dispositivi di riduzione del flusso e privilegiare nella scelta dei WC quelli a doppio scarico;
- informare gli utenti, anche attraverso l'apposizione di semplici cartelli, sull'uso appropriato dei servizi sanitari onde evitare spreco di acqua.

Il Concessionario è impegnato ad adottare tutti i provvedimenti ed i comportamenti atti a garantire il pieno rispetto delle vigenti normative in materia di scarichi di fognatura, in acqua e nel suolo e di emissioni in atmosfera, al fine di prevenire fenomeni di inquinamento.

RIFIUTI:

- conferire i rifiuti urbani prodotti dalle proprie attività in forma differenziata utilizzando i contenitori presenti sul territorio comunale o recandosi presso le stazioni ecologiche attrezzate;
- non abbandonare mai i rifiuti fuori dai cassonetti;
- conferire sfalci o potature, qualora prodotti in quantità rilevanti, direttamente alle stazioni ecologiche attrezzate o ritirarli attraverso il servizio domiciliare;
- conferire eventuali rifiuti ingombranti direttamente alle stazioni ecologiche attrezzate o ritirarli attraverso il servizio domiciliare.

ENERGIA:

- privilegiare l'utilizzo della luce solare alla luce elettrica;
- spegnere le luci e le attrezzature tecniche quando sono inutilizzate;
- adottare una logica di risparmio nella climatizzazione e mantenere il riscaldamento a temperature non elevate (circa 20°).

ART. 11 – DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'impianto sportivo, per tutta la durata della concessione.

Quanto sopra indicato costituisce il corrispettivo spettante al concessionario per la gestione dell'impianto quindi con incasso di tutti i relativi proventi, ivi comprese:

- le entrate derivanti dalle tariffe;
- le entrate derivanti dalla realizzazione delle manifestazioni e iniziative di carattere extra sportivo;
- le entrate derivanti dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni.

Il Comune potrà sostenere l'attività di promozione allo sport e comunque l'attività a valenza socio-aggregativa realizzata dal concessionario all'interno dell'impianto, mediante la concessione di un contributo economico da determinare annualmente sulla base degli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione, delle attività programmate e delle disponibilità di bilancio.

Il Concedente sostiene altresì l'equilibrio economico finanziario della gestione attraverso la gratuità del canone di concessione, quantificato in € 13.057,00 annui.

(o)

Il Concessionario si impegna a liquidare annualmente in due rate, nei mesi di giugno e dicembre, il canone di concessione da lui offerto in sede di gara ed indicato nel PEF.

ART. 12 – CONDIZIONI DI GARANZIA PER L'EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario della gestione e degli eventuali investimenti, che dovrà permanere per tutta la durata della Concessione, è determinato dai contenuti nel Piano Economico-Finanziario allegato, elaborato dal concessionario.

Le Parti concordano che il Piano Economico-Finanziario sarà soggetto a variazioni in ogni caso espressamente previsto dalla presente Convenzione. In particolare, il Concessionario avrà diritto di richiedere la revisione del Piano Economico-Finanziario e della presente Convenzione, oltre che nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente in materia, in tutti i seguenti casi:

a) Modifica Legislativa;

b) Forza Maggiore;

c) variazioni apportate dal Concedente ai presupposti o condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario della gestione e degli eventuali investimenti o norme legislative o regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario.

A seguito della richiesta del Concessionario, il Concedente ed il Concessionario eseguiranno in buona fede un esame delle condizioni finanziarie della Concessione e delle disposizioni della Convenzione e concorderanno una loro revisione secondo i criteri consensualmente determinati in relazione all'effetto derivante dall'evento rilevante ai sensi del presente articolo. In particolare, le Parti concordano che gli eventi che comportano un'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario sono suscettibili di determinare i seguenti effetti:

- aumento costi di gestione

- diminuzione dei ricavi

- limitazione alla gestione.

A fronte di questi effetti le Parti potranno negoziare le seguenti modalità di riequilibrio:

- incremento delle tariffe

- pagamento di somme una tantum

- prolungamento della durata della Concessione

in modo che le modalità concordate siano adeguate al ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario in relazione alla natura e agli effetti degli eventi che hanno generato il disequilibrio.

La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 19. In tal caso, spettano al Concessionario, ai sensi dell'art. 192, comma 4 del Codice:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;

b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso.

ART. 13 – PUBBLICITÀ, SPONSORIZZAZIONI

Il Concessionario ha il diritto di esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di qualunque altro tipo all'interno dell'impianto. I contenuti dei messaggi non devono essere contrari al decoro e all'ordine pubblico. Le entrate derivanti dalla gestione della pubblicità sono di spettanza del Concessionario.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 921 DEL 30/11/2023

La pubblicità cartellonistica, fonica e di qualunque altro tipo, sia all'interno degli impianti che nelle aree esterne ad essi pertinenti, deve essere espressamente autorizzata e consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

Il concessionario non potrà affiggere pubblicità riguardanti:

- la propaganda di natura politica, sindacale e religiosa;
- la pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d'azzardo;
- i messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana;
- i messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica;
- le comunicazioni lesive della dignità della donna, che contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro donne o che incito ad atti di violenza sulle donne.

L'Amministrazione ha comunque diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre la propria cartellonistica.

Il gestore inoltre può acquisire sponsorizzazioni inerenti le attività e iniziative realizzate all'interno dell'impianto, introitando i relativi proventi.

ART. 14 - RISTORO

Il Concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio di bar e ristoro o affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico – sanitarie relative alla disciplina sulla preparazione, somministrazione di alimenti e bevande, e fornito dei necessari permessi previsti. In caso di affidamenti a terzi il concessionario dovrà darne preventiva comunicazione al Comune. Eventuali contratti con terzi non potranno superare in ogni caso il termine di durata previsto dalla presente concessione. nell'ipotesi di affidamento a terzi da parte del concessionario, il relativo contratto deve contenere la clausola della possibilità di cessazione anticipata.

ART. 15 – DIVIETO DELLA CESSIONE E SUB CONCESSIONE

E' fatto divieto al Concessionario di cedere o subconcedere a terzi la concessione oggetto della presente convenzione.

E' consentito, per contro, affidare a terzi, purchè in possesso dei necessari requisiti previsti dalla legge, le attività che non rientrano nell'oggetto sociale del concessionario (ad. es. pulizie) o per le quali sono necessarie particolari qualificazioni, nel caso il concessionario non ne disponga (ad es. per le verifiche sulla caldaia, conduzione tecnica o l'esecuzione di lavori di manutenzione, ecc.). Nessuno dei predetti contratti potrà prevedere una durata eccedente il termine della presente convenzione.

ART. 16 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

La concessione può essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione nei casi indicati dall'art. 189 del d.lgs. 36/2023.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito ad eventuali danni di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito alla all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 921 DEL 30/11/2023

Il Concessionario solleva il Comune da responsabilità riguardanti furti nei confronti di terzi, utenti e frequentanti l'impianto.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, che ne è solo e unico responsabile.

Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione, (modifica dello statuto, fusione, trasformazione, ecc.).

ART. 18 - ASSICURAZIONI

Il Concessionario, a fronte delle responsabilità di cui al precedente articolo 15, con effetto dalla data di decorrenza del contratto, è obbligato a sottoscrivere presso una compagnia di primaria importanza, e prodotto prima della sottoscrizione della presente convenzione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) che deve essere mantenuta per l'intera durata della concessione, nella quale la compagnia assicuratrice è obbligata a pagare, quale soggetto civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Concessionario da fatto doloso di persone delle quali il Concessionario debba rispondere.

Il massimale unico di garanzia per sinistro deve essere non inferiore a Euro 1.000.000,00.

Il Comune concedente non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del Concessionario.

Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo deve intendersi a totale carico del Concessionario.

Copia di tutte le polizze assicurative è depositata presso l'Ufficio Contratti prima della stipula del contratto di concessione.

Fino alla scadenza del rapporto concessorio, il Concessionario si obbliga a fornire copia, al Comune concedente, della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi e/o di eventuali appendici contrattuali con cadenza annuale.

ART. 19 - PENALI E SANZIONI

In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione, il Comune procederà alla contestazione dell'inadempienza mediante comunicazione tramite PEC, assegnando un termine di 10 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui le controdeduzioni non pervengano entro il termine predetto o non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, il Comune potrà applicare le penali di seguito indicate:

1. nel caso di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza: penale di € 250,00 per ogni caso accertato; in caso di recidiva la penale verrà raddoppiata;
2. nel caso di concessioni in uso dell'impianto non conformi ai criteri di cui al precedente art. 3: penale di € 250,00 per ogni caso accertato;
3. nel caso di mancato rispetto degli interventi di manutenzione ordinaria: penale pari allo 0,5% giornaliero del valore dell'intervento, fino alla concorrenza massima del 50% del valore dell'intervento;
4. nel caso di omessa guardiania durante il funzionamento dell'impianto: penale di € 250,00 per ogni caso accertato;

5. nel caso in cui non venga data esecuzione alle attività previste nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, senza il consenso del Comune: penale da € 200,00 a € 1.500,00 per ogni infrazione a seconda della sua gravità;

6. nel caso di altre violazioni degli obblighi di cui alla presente convenzione: penale da € 200,00 a € 1.000,00 per ogni infrazione a seconda della sua gravità, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune.

Le penali verranno applicate tramite escussione della cauzione ed in tal caso la stessa dovrà essere reintegrata.

L'applicazione delle penali non esonera il gestore dall'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento e non esclude qualsiasi altra azione legale che il Comune intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

ART. 20- RISOLUZIONE, RECESSO E REVOCA

Il Comune, fatta salva ogni eventuale azione di rivalsa per danni subiti, si riserva la facoltà di avvalersi, previa diffida, contestazione e acquisizione delle controdeduzioni e discolpe del Concessionario, della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi:

- utilizzo improprio dell'impianto;
- abuso nel godimento dell'impianto, perpetrato attraverso alterazioni o modifiche dello stesso in assenza di preventiva autorizzazione del Comune;
- mancato rispetto delle tariffe annualmente stabilite dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 6, comma 2 della presente convenzione;
- violazione dei Codici di cui al successivo art. 24;
- accertata evasione fiscale, frode o fallimento ovvero sottoposizione a procedura concorsuale del gestore;
- ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art.1453 e seguenti del Codice Civile.

Il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile per gravi e reiterati inadempimenti nello svolgimento delle attività; per reiterati si intendono almeno tre episodi opportunamente contestati.

La risoluzione della convenzione per inadempimento del concessionario comporta l'incameramento della cauzione di cui al successivo art. 21, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno derivante dalle inadempienze accertate e dalla cessazione anticipata della convenzione.

Per motivi di interesse pubblico il Comune può revocare la concessione con un preavviso di mesi 6, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria/nuova costruzione apportate all'impianto effettuate dal concessionario.

In tali casi, ai sensi dell'art. 190 comma 4 del d.lgs. 36/2023, il Comune dovrà corrispondere al concessionario i seguenti importi:

- il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase del collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario
- i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso;
- un indennizzo a titolo di mancato guadagno compreso tra il minimo del 2 per cento ed il massimo del 5 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, in base ad una valutazione che

tenga conto delle circostanze.

Qualora in sede di revisione della presente convenzione ai sensi dell'art. 192 del Codice, non si raggiunga un accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto. In tal caso, spettano al Concessionario, ai sensi dell'art. 192, comma 4 del Codice:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso.

Il Comune si riserva il diritto di temporaneo utilizzo gratuito dell'impianto per ragioni di interesse pubblico quali emergenze ambientali, terremoti, ecc.

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi 6. In tal caso il Comune provvederà all'acquisizione gratuita di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto del Comune stesso all'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 21 - GARANZIE DEFINITIVE

Prima dell'avvio della gestione dovrà essere prestata idonea garanzia, a scelta del concessionario sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del Codice, pari al 10% del valore dei costi annuali di gestione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario in relazione alla gestione dell'impianto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nessuna esclusa, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Detta garanzia dovrà essere annualmente rinnovata fino alla scadenza della concessione, data alla quale sarà svincolata.

In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal Concessionario, sarà disposto l'incameramento delle cauzioni previa contestazione e sollecito ad adempiere inviato con posta elettronica certificata.

Detta garanzia può essere utilizzata dal Comune in caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal Concessionario.

In tal caso, disposto l'incameramento della cauzione, è fatto obbligo al Concessionario di reintegrarla.

Le predette garanzie devono prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a. il garante pagherà quanto dovuto dal contraente entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'Ente garantito;
- b. il garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del C.C.;
- c. il garante rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del C.C.;
- d. l'eventuale mancato pagamento del premio/commissione o supplemento non può essere opposto all'Ente garantito;
- e. per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra la società costituitasi fidejussore e il Comune concedente, il Foro competente è esclusivamente quello di Bologna;
- f. la fidejussione diventa efficace nei confronti del Comune di San Giovanni in Persiceto solo al momento della sottoscrizione da parte del medesimo.

ART. 22 - PROPRIETÀ DELLE OPERE

Tutte le opere e gli impianti, fisse o mobili, realizzati dal Concessionario in forza del presente atto, ivi compresi quelli realizzati nel corso della concessione, nonché tutte le attrezzature, i macchinari, gli accessori e le pertinenze e quanto altro costituito ed installato dal predetto Concessionario, fatto salvo il diritto di sfruttamento spettante al Concessionario nel corso della durata della concessione, saranno di proprietà del Comune e rientreranno nel pieno possesso di quest'ultimo dal momento della cessazione della concessione e senza corrispettivo alcuno.

ART. 23- ADEMPIMENTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Al fine di garantire l'efficienza degli impianti al momento della riconsegna al Comune, 5 (cinque) mesi prima della scadenza della concessione, il Comune e il Concessionario verificheranno, in contraddittorio, lo stato delle opere e degli impianti affidati in gestione e le relative condizioni di esercizio. Ove dovesse risultare necessario, a seguito della verifica, effettuare interventi per ripristinare l'efficienza delle opere e degli impianti che siano di competenza del concessionario, giuste le disposizioni di cui alla presente convenzione, il Concessionario stesso dovrà provvedervi entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima del termine di scadenza della concessione. In caso di inottemperanza, potrà provvedere il Comune, essendo fin d'ora a ciò autorizzato, con addebito di spesa in capo al Concessionario.

Al termine della durata della concessione l'impianto dovrà essere riconsegnato al Comune in efficienza ed in stato idoneo a consentire il proseguimento dell'attività, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

Della riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio.

ART. 24 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario si assume l'obbligo di far osservare al proprio personale/collaboratori, con riferimento al servizio oggetto della presente convenzione e per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. nonché quelli previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Giovanni in Persiceto" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 266 del 17/12/2013.

La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 25 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei Dati personali è il Comune di San Giovanni in Persiceto con sede in Corso Italia 70 40017 S. Giovanni in Persiceto.

Ai sensi del D.lgs. 196/03 s.m.i e del Regolamento Europeo n. 679/2016 si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti ed ai provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento amministrativo. Tali dati saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati.

Il trattamento dei dati è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dell'Ente.

Si informa infine che il designato del trattamento è il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona del Comune di San Giovanni in Persiceto – dott. Andrea Belletti.

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente bando si fa riferimento alle norme che disciplinano la materia.

Ai sensi del D.lgs. 196/03 s.m.i. e del Regolamento Europeo n. 679/2016 si informa che ad aggiudicazione avvenuta si procederà alla nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trasmessi/comunicati dal Comune, che secondo la definizione dell'art. 4 del citato Codice, in quanto soggetto preposto al trattamento dei dati personali effettuato dalla società in svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati al Responsabile che possono così riassumersi:

- procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare;
- nominare i propri incaricati del trattamento e impartire loro istruzioni scritte circa il corretto trattamento dei dati;
- autorizzare i singoli incaricati del trattamento nel caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari;
- verificare l'attuazione puntuale delle istruzioni impartite agli incaricati;
- verificare, con l'ausilio dell'amministratore di sistema, la conformità dei programmi impiegati per svolgere l'attività ai principi del Codice;
- verificare, con l'ausilio dell'amministratore di sistema, con cadenza periodica, l'efficacia dei programmi di protezione;
- rispettare, applicare e far applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, secondo quanto disposto dagli articoli 34 e 35 del Codice, effettuando a tal fine anche periodiche verifiche;
- impegnarsi per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati, coordinando gli incaricati nell'attuazione del piano sulla sicurezza dei dati personali;
- relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate riconoscendo al Comune il diritto di verificarne lo stato di attuazione. In particolare, per iscritto, si dovrà relazionare circa: l'avvenuta formazione interna (corsi tenuti, argomenti trattati, verbalizzazione della formazione e quant'altro sia funzionale a dare prova di una corretta formazione a tutti gli operatori); avvenuta redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati; controlli sulle misure adottate effettuati dal responsabile esterno.
- assicurare che alla cessazione del contratto per qualsiasi causa i dati siano restituiti al Titolare ovvero, su richiesta di quest'ultimo, siano distrutti, dichiarando tale restituzione/distruzione per iscritto e precisando che non esiste copia dei dati;
- aggiornarsi costantemente sulla normativa e collaborare per l'attuazione delle prescrizioni impartite dal Garante per la Tutela dei Dati Personali;
- comunicare al Titolare qualsiasi elemento, oggettivo o soggettivo, che possa compromettere il corretto trattamento dei dati personali, allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenze.

ART 26 - SPESE DI PUBBLICAZIONE E CONTRATTUALI

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 800,00.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 27 – COMUNICAZIONI

Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dalla convenzione a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

(a) per il Concedente: [indicare l'indirizzo PEC];

(b) per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

ART. 28- LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La presente convenzione è disciplinata dalla legge italiana.

Fatte salve le competenze inderogabili di legge, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 29 – RINVIO

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Concedente

per il Comune di San Giovanni in Persiceto

Il Concessionario

Il Presidente

Allegato:

1) PEF presentato dal concessionario in sede di gara



Comune di San Giovanni in Persiceto

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (Regolamento UE 2016/679) e del D.LGS 196/2003

Il Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito anche "GDPR") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di San Giovanni in Persiceto si appresta a fare, La informiamo di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione

Per trattamento si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.

1. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal settore Area Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune di San Giovanni in Persiceto per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- programmazione dei servizi educativi e scolastici d'interesse pubblico aperti a tutti i bambini e le bambine;
- progettazione, programmazione, promozione e coordinamento di iniziative, servizi e opportunità a sostegno delle politiche rivolte ai bambini, agli adolescenti e ai giovani;
- erogazione dei servizi comunali che si rivolgono ai bambini dai 0 ai 6 anni: i nidi, scuola d'infanzia,
- erogazione del servizio di refezione per bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, nonché per i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado;
- erogazione dei servizi integrativi scolastici, pre e post scuola e del trasporto scolastico;
- riconoscimento delle agevolazioni tariffarie o delle esenzioni per tutti i servizi educativo- scolastici (D.lgs. 151/2001);
- erogazione contributi per il Diritto allo Studio e a sostegno delle famiglie
- Sostegno educativo e fornitura ausili ad alunni e studenti con disabilità
- gestione ed invio rette e addebiti per fruizione dei servizi scolastici
- stage e tirocini

Le immagini (foto o riprese video) di bambini, adolescenti e giovani riprese nel corso di attività ludico-educativo-didattiche, potranno essere trattate ai fini della documentazione interna delle stesse attività e occasionalmente essere utilizzate per la partecipazione a concorsi, rassegne o manifestazioni. In tal caso verrà sottoposta ai genitori, per conto del soggetto privato utilizzatore, un'apposita richiesta di liberatoria per l'utilizzo dei dati personali comprese le immagini. Qualora l'ente locale intraprenda un'attività di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato, saranno applicate specifiche disposizioni e garanzie.

I dati personali forniti definiti dal Regolamento UE "dati appartenenti a categorie particolari (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), saranno trattati dal Comune, dalla scuola e dai servizi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che il Comune e la scuola perseguono. Rientra in tale ambito il trattamento dei dati vaccinali secondo le prescrizioni previste dal D.lgs. 73/2017 convertito nelle L. 119/2017.

Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto determina l'impossibilità di svolgere le funzioni istituzionali sopra indicate.

SOGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

- altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
- ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento.
- Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

I dati personali appartenenti alla categoria dei dati particolari potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria (l. 172/2017; l. 119/2917).

Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di San Giovanni in Persiceto e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

- il **diritto di accesso** dell'interessato (articolo 15) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni [...]*";
- il **diritto di rettifica** (articolo 16) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa*";
- il **diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) (articolo 17) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti [...]*";
- il **diritto di limitazione di trattamento** (articolo 18) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi [...]*";
- il **diritto alla portabilità dei dati** (articolo 20) "*L'interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora [...]*";
- il **diritto di opposizione** (articolo 21) "*L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria [...]*."

L'esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal "Garante per la protezione dei dati personali".

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è il Comune di San Giovanni in Persiceto con sede in Corso Italia 70 40017 S. Giovanni in Persiceto **al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato** scrivendo all'indirizzo mail: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati che può essere contattato, **anche per l'esercizio dei diritti dell'interessato**, alla email: dpo@terredacqua.net, o via posta all'indirizzo DPO - Comune di San Giovanni in Persiceto con sede in Corso Italia 70

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Data, _____

firma